

COMUNE DI CASTEL FRENTANO

Regolamento per la disciplina dell'installazione e gestione dei "dehor"

Art. 1

Oggetto e definizioni

1. Con il presente regolamento l'Amministrazione comunale intende disciplinare la possibilità di installare manufatti e strutture precarie (c.d. dehor), inerenti l'arredo urbano, al fine di potenziare la qualità delle attività commerciali di pubblico esercizio esistenti, con adeguati spazi per la somministrazione e l'intrattenimento della clientela o per l'esposizione di prodotti e merci da porre in vendita.

L'obiettivo è di fornire servizi per il turismo migliorando le strutture, in risposta alle richieste del mercato, sotto l'aspetto della qualità e assicurando, al contempo, il corretto assetto urbanistico ed edilizio del territorio nel rispetto dei principi di sicurezza e di qualificazione dell'ambiente urbano.

2. Si definiscono "dehor" gli elementi singoli o aggregati, mobili, smontabili o facilmente rimovibili, realizzati temporaneamente:

- a) su suolo pubblico;
- b) su suolo privato gravato di servitù di uso pubblico;
- c) su suolo privato;

in prossimità di attività autorizzate a somministrare al pubblico alimenti e bevande, ed insediate in sede fissa, nonché in prossimità di laboratori artigianali di preparazione di prodotti destinati al consumo diretto, con lo scopo di soddisfare le esigenze delle attività cui sono collegate (quali bar, gelaterie, ristoranti, pizzerie, pasticcerie, birrerie e simili), in risposta alla crescente richiesta di offerta turistica, nonché a servizio di attività commerciali di vendita al dettaglio per l'esposizione di prodotti e merci da porre in vendita, senza che questo crei un incremento stabile della capacità insediativa.

3. Con il termine "suolo pubblico" si intende il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, nonché il suolo privato gravato di servitù di uso pubblico.

Art. 2

Tipologie e definizioni

1. I dehor sono classificati secondo le seguenti tipologie:

- a) tipologia 1: tavoli e sedie;
- b) tipologia 2: tavoli e sedie su pedana;
- c) tipologia 3: tavoli e sedie o tavoli e sedie su pedana, delimitati da fioriere e/o elementi trasparenti;
- d) tipologia 4: ombrelloni a copertura delle tipologie 1, 2 e 3;
- e) tipologia 5: tende a braccio o a scorrimento su binari a copertura delle tipologie 1, 2 e 3;
- f) tipologia 6: capanno (gazebo), senza chiusura laterale, delimitato o meno da fioriere, a copertura delle tipologie 1, 2 e 3;
- g) tipologia 7: capanno (gazebo), con chiusura laterale, delimitato o meno da fioriere, a copertura delle tipologie 1, 2 e 3

2. I dehor devono essere fissati mediante appositi sistemi di ancoraggio che non richiedono escavazioni sia durante la posa in opera sia durante la rimozione. In particolare, relativamente alle tipologie 5, 6 e 7 del precedente comma, la struttura portante, semplicemente ancorata al suolo, e/o alle pareti degli edifici, con ganci ed attacchi amovibili e/o con tiranti di acciaio o altro materiale

resistente, dovrà essere realizzata senza arrecare pregiudizio alla struttura principale e compromissione alla stessa, in conformità alla normativa sismica. Dovrà trattarsi pertanto di struttura dotata di un'autonomia e capacità strutturale autonoma svincolata dal corpo principale. Potrà essere realizzata in ferro, alluminio verniciato o legno.

La copertura dovrà essere di tipo leggero in tessuto impermeabilizzato o tela plastificata di colore naturale o altro colore da campionarsi, pannelli in lastre di plexiglas, policarbonato trasparente, vetro infrangibile, pannelli opachi o legno.

Dovrà essere prevista la regolare raccolta delle acque piovane, nonché la loro canalizzazione e deflusso. Le tamponature devono essere fissate al suolo solo mediante ancoraggi amovibili posti in opera a secco, e cioè senza comportare l'esecuzione o demolizione di opere murarie quali getti in calcestruzzo, muri di mattone o altri materiali cementati da leganti idraulici o plastici. Relativamente alla tipologia 7, le tamponature dovranno essere di materiale trasparente (plexiglas, lastre di policarbonato trasparente, vetro infrangibile, su tutti i lati e facilmente asportabili, in armonia con i profilati e con il contesto urbano, con la possibilità, nella sola ipotesi di strutture poste al di fuori delle zone omogenee A di P.R.G., di utilizzare, per una altezza massima di cm.120, materiali opachi. L'uso di materiale o colori alternativi, sia per la copertura sia per la tamponatura, dovrà essere giustificato da particolari motivi compositivi anche con riguardo a tipologie esistenti all'intorno. La quota di imposta del piano di calpestio non può superare la quota media di +20 cm. dalla quota stradale e l'altezza max alla linea di gronda non può superare ml 3.25. Le porte individuate come vie di esodo, devono essere ad apertura ad anta e dimensionate in ragione della tipologia di attività e dell'affollamento, così come previsto dalla vigente normativa. La pavimentazione dovrà essere facilmente amovibile e comunque tale che la sua installazione e rimozione non arrechi danni di qualunque genere e tipo alle pavimentazioni esistenti. I dehor devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili. I manufatti non dovranno interferire o peggiorare i rapporti aeranti dei vani ad essi eventualmente collegati e le porte individuate anche come vie di esodo, devono essere ad apertura ad anta. In presenza di più pubblici esercizi deve essere prevista una soluzione unitaria. Nel caso sia prevista l'illuminazione del dehor, questa deve essere progettata e realizzata in conformità alla legge 46/90 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Nel complesso i dehor devono risultare correttamente inseriti nello spazio pubblico e quindi presentare caratteri di minimo impatto nell'inserimento contestuale ed una coerenza complessiva con tutti gli altri elementi di arredo urbano esistenti.

4. Le caratteristiche tecniche di cui al precedente comma, potranno subire modifiche a seguito di atto di indirizzo adottato dalla Giunta Comunale.

Art. 3 Ubicazione

1. Nella zona A1 di P.R.G., in prossimità di edifici di pregio storico e artistico e nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico, è consentita l'installazione di dehor esclusivamente corrispondenti alle tipologie 1, 2, 3, 4 e 6 di cui al precedente art. 2, comma 1.

In tal caso, i materiali e le attrezzature proposte in progetto, devono armonizzarsi con il contesto urbano. Nelle suddette zone, le strutture portanti relative alla tipologia 6, devono essere in ferro colore "canna di fucile" o in legno e tale che non arrechi pregiudizio al decoro urbano.

2. I dehor di cui all'art. 2 potranno essere installati in aree pubbliche, private o private ad uso pubblico, all'interno dei centri abitati o in territorio aperto, in tutte le zone omogenee di P.R.G., compatibilmente con i programmi di sviluppo urbanistico e di quelli di manutenzione delle reti pubbliche, con le limitazioni di cui al comma precedente.

3. Le opere non devono arrecare intralcio al pubblico transito sia veicolare sia pedonale e carrabile, né porsi in contrasto con le norme del Codice della Strada e relativo Regolamento di Attuazione. Le strutture non devono interferire con reti tecniche o elementi di servizio (es. chiusini, griglie, caditoie, idranti, quadri di controllo, misuratori dei servizi erogati, segnaletica verticale ed orizzontale, toponomastica, illuminazione, ecc.) limitandone il funzionamento, l'utilizzo, o la manutenzione, se non per i casi esplicitamente ammessi in sede di autorizzazione.

Art. 4

Caratteristiche e limiti per l'installazione di de hors

1. L'installazione di dehor è consentita alle attività autorizzate a somministrare al pubblico alimenti e bevande, ai laboratori artigianali di preparazione di prodotti destinati al consumo diretto che dispongono di servizi igienici ed a servizio di attività commerciali di vendita al dettaglio per l'esposizione di prodotti e merci da porre in vendita.

2. L'occupazione di suolo pubblico per i dehor, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 3, non può eccedere una superficie pari al doppio di quella relativa all'attività autorizzata in sede fissa, esclusi i locali di servizio, wc e depositi. A tale parametro può derogarsi nel caso in cui la superficie di somministrazione interna sia di modeste entità e la verifica dei requisiti igienico-sanitari, ambientali e di viabilità, valutate dalla conferenza di servizi di cui al successivo art. 5, consenta una maggiore superficie di somministrazione che, comunque, non può eccedere i mq. 28,00.

Se il dehor viene concesso per una superficie superiore a mq. 28, dovrà essere dimostrata la disponibilità di servizi igienici adeguati; per le superfici inferiori potrà essere derogata per impossibilità tecniche comprovate e sottoscritte nella relazione dal tecnico abilitato che redige la domanda.

3. Al fine di consentire il transito pedonale, la larghezza per il passaggio pedonale non può essere inferiore a metri 1,50 o comunque non inferiore alla larghezza del relativo marciapiede ad uso pubblico ivi esistente.

4. Elementi e strutture che compongono o delimitano i dehor, incluse le proiezioni al suolo delle sporgenze delle coperture, devono coincidere con le dimensioni dell'area data in concessione.

5. Su elementi e strutture componenti i dehor non sono ammessi messaggi pubblicitari, ad esclusione di quelli aventi le caratteristiche proprie delle insegne d'esercizio, non luminosi né illuminati.

6. L'occupazione non deve interferire con gli attraversamenti pedonali né occultare la segnaletica stradale verticale presente. In corrispondenza d'intersezioni stradali, l'occupazione non deve occultare la perfetta visibilità del traffico veicolare. In corrispondenza di intersezioni l'occupazione del suolo deve essere posta all'esterno del triangolo di visibilità, avente il vertice in corrispondenza della congiunzione fra i due lati (formati dai cordoli stessi), di lunghezza pari alla somma delle larghezze di entrambi i marciapiedi. Il terzo lato sarà costituito dal segmento di congiunzione fra i due lati in precedenza individuati.

7. L'installazione di dehor su aree pubbliche e private di uso pubblico è consentita esclusivamente sulle strade di tipo E (strade urbane di quartiere), F (strade locali) così come definite dall'art. 2, comma 2 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada).

8. In adiacenza di attività autorizzate a somministrare al pubblico alimenti e bevande aventi sede in chioschi è consentita esclusivamente l'installazione di dehor corrispondenti alle tipologie 1, 2, 3 e 4 di cui al precedente art. 2.

9. Non sono ammessi, a protezione dei dehor, tende, teli, graticci di delimitazione o altri oggetti e materiali non autorizzati se non espressamente contenuti nell'autorizzazione.

10. Al fine di evitare fenomeni di disturbo della quiete pubblica, nei dehor è vietata l'effettuazione di trattenimenti musicali, nonché qualsiasi tipo di diffusione sonora.

Art. 5

Procedimento unico per l'installazione di dehor

1. Il procedimento amministrativo per l'installazione di dehor si avvia mediante la presentazione della domanda, da parte del titolare dell'attività, allo Sportello Unico per le Attività Produttive, secondo le modalità previste dal regolamento di funzionamento dello stesso Sportello Unico.

Il responsabile del procedimento è il Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive.

2. La domanda deve contenere tutte le informazioni presenti nella modulistica predisposta dallo Sportello Unico, deve riguardare tutti gli aspetti autorizzativi necessari alla realizzazione dell'intervento e all'esercizio dell'attività di utilizzo della struttura.

La pratica, deve essere redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione e deve contenere, tra l'altro:

- estratto del P.R.G. con evidenziata l'area di intervento;

- planimetria di zona in scala 1:500;

- rappresentazione grafica del dehor con particolare riferimento all'inserimento dello stesso nel contesto circostante, il numero di tavoli e di sedie, i percorsi pedonali e di accesso all'esercizio principale;

- documentazione fotografica rappresentativa dell'area oggetto dell'intervento e di quella immediatamente circostante.

Il progetto deve tenere conto, oltre che del contesto ambientale circostante, anche dell'eventuale coordinamento con interventi similari contigui; i colori ed i materiali impiegati devono essere indicati con campionatura negli elaborati tecnici a corredo della richiesta.

Dovrà essere inoltre prodotta dichiarazione d'impegno al rispetto delle prescrizioni dettate dal presente regolamento e alla rimozione del manufatto temporaneo alla scadenza del termine di validità dell'autorizzazione, per il ripristino dell'originario precedente stato dei luoghi.

- relazione tecnica in merito alla descrizione dei lavori e dei materiali utilizzati, con particolare riferimento alle soluzioni che si intendono adottare a garanzia del mantenimento delle condizioni igienico – sanitarie, indispensabili per la tutela della salute pubblica in materia di somministrazione di alimenti e bevande individuando, per ogni fattore di rischio, la relativa misura di tutela.

- elaborati sul rispetto della L n 13 del 1989, planimetria dell'area circostante al fine della verifica del rispetto dei limiti posti dall'art. 4;

- certificazione in ordine alle strutture portanti (stabilità, resistenza ...) con asseverazione del tecnico per la resistenza e la stabilità della struttura per la sicurezza pubblica;

- copia dell'autorizzazione dell'esercizio della attività di somministrazione alimenti e bevande e copia dell'autorizzazione sanitaria sostituibile con dichiarazione resa in autocertificazione.

6. La durata del procedimento per la concessione ad occupare suolo pubblico per la collocazione dei dehor di tipologie 1, 2, 3 e 4 è stabilita in 30 giorni.

7. La durata del procedimento per la concessione ad occupare suolo pubblico per la collocazione dei dehor di tipologie 5, 6 e 7 è stabilita in 60 giorni.

Art. 6 **Corrispettivo per l'occupazione**

1. L'occupazione di suolo pubblico per l'installazione di dehor è annuale o temporanea ed è soggetta al pagamento del canone di occupazione suolo pubblico come definito dal vigente Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato con deliberazione consiliare 19 Novembre 1998, n. 78 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 7 **Modalità di gestione delle strutture ed orari**

1. L'area occupata dai dehor è destinata alle attività previste dal presente Regolamento e non deve essere adibita ad usi impropri.

2. Al fine di evitare fenomeni di degrado urbano, le attività di somministrazione svolte nei dehor devono cessare, di norma, alle ore 24,00 ed entro le ore 01,00 si deve interrompere l'utilizzo dell'area occupata con il dehor.

3. Allo scadere dell'orario disposto per l'interruzione del servizio nei dehor, tavoli e sedie dovranno essere custoditi mediante l'utilizzo di strumenti che ne impediscano l'uso o ritirati in luogo privato. Dovrà altresì essere impedito l'uso dei dehor delle tipologie 5, 6 e l'accesso ai dehor della tipologia 7. Gli ombrelloni a copertura delle tipologie 1, 2 e 3 dovranno essere chiusi in caso di vento e chiusi o rimossi durante la notte. Le tende a braccio a copertura delle tipologie 1, 2 e 3 dovranno essere riavvolte durante la notte.

4. In occasione della chiusura per ferie dell'attività, tavoli, sedie ed ombrelloni dovranno essere ritirati e custoditi in luogo privato. Dovrà altresì essere impedito l'accesso ai dehor della tipologia 7. Le tende a braccio a copertura delle tipologie 1, 2 e 3 dovranno essere riavvolte.

5. Il titolare del provvedimento è nominato custode dei beni, degli oggetti e delle attrezzature del dehor. Il comune non può essere ritenuto responsabile di eventuali danni recati a terzi ivi compresi danni da smarrimento, furto, danneggiamento, etc.

Art. 8 **Lavori nell'area o nel sottosuolo dell'area su cui sono installati dehor**

1. Ogni qualvolta nello spazio dato in concessione per l'installazione di dehor si debbano effettuare lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi per la mobilità, interventi di Enti erogatori di servizi o interventi manutentivi, non realizzabili con soluzioni alternative, il concessionario si impegna a rimuovere, a propria cura e spese, gli elementi e le strutture che compongono il dehor. In tal caso l'Ente o il soggetto privato interessato provvede a comunicare formalmente al titolare della concessione, la necessità di avere libero il suolo almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori. L'obbligo del preavviso non ricorre in caso di lavori relativi ad interventi da realizzare con carattere d'urgenza a tutela di imminenti ed inderogabili interessi pubblici.

Art. 9 **Danni arrecati al suolo pubblico o a proprietà private dai dehor**

1. Il titolare della concessione è responsabile di qualsiasi danno arrecato al suolo e ai beni pubblici o proprietà privata dagli elementi e strutture componenti il dehor.

2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio verde o ad altri beni di proprietà pubblica, i Settori comunali competenti provvederanno a calcolare il valore del danno subito e a richiedere il risarcimento economico, oltre ad applicare le sanzioni previste dalle normative vigenti.

3. Qualora, in conseguenza dell'installazione delle strutture, siano provocati danni alla sede stradale, gli stessi devono essere riparati mediante esecuzione di specifici interventi, secondo quanto previsto dalla legge e dai regolamenti comunali.

Art. 10

Manutenzione dei dehor

1. I dehor devono essere mantenuti sempre in ordine ed in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza e di decoro.

2. In caso contrario l'Amministrazione Comunale, previa verifica, diffida il titolare dell'autorizzazione al ripristino del manufatto, secondo le prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo ed in caso di inadempienza provvede alla revoca dell'atto medesimo ed ordina la rimozione del dehor addebitando le spese all'esercente.

3. L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per forma, materiali e colori non richiede nuove autorizzazioni ma semplice comunicazione al S.U.E. Comunale.

Art. 11

Durata delle autorizzazioni

1. Il Provvedimento conclusivo finalizzato alla installazione di dehor, ha una validità massima di un anno.

2. Qualora la richiesta di nuova autorizzazione sia conforme a quella precedentemente rilasciata, la documentazione, di cui all'articolo 5, è da intendersi sostituita con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del titolare che attesti la sussistenza delle condizioni e dei requisiti necessari. Queste andranno presentate al S.U.E. Comunale ed all'Ufficio Tributi del Comune che provvederanno a rilasciare un nuovo atto autorizzativo.

3. Alla scadenza della autorizzazione ed in caso di revoca o sospensione del provvedimento, il titolare è tenuto a rimuovere dal suolo ogni elemento e struttura componente il dehor, provvedendo alla perfetta pulizia dell'area. In caso di inadempienza, decorso inutilmente il tempo all'uopo assegnato, l'Amministrazione Comunale provvederà con propri mezzi alla rimozione del dehor, a spese del titolare.

Art. 12

Sospensione e revoca delle autorizzazioni ad occupare suolo pubblico con dehor

1. L'autorizzazione è sospesa quando:

- a) gli impianti tecnologici non risultino conformi alla vigente normativa;
- b) in caso di inottemperanza a quanto disposto dal precedente art. 8.

2. L'autorizzazione è revocata, previa diffida, quando:

- a) la mancanza di manutenzione comporti nocimento al decoro e/o pericolo per le persone e alle cose;
- b) agli elementi ed alle strutture componenti i dehor siano apportate modificazioni rispetto alle tipologie e caratteristiche autorizzate;
- c) le attività svolte nel dehor siano causa di disturbo alla quiete pubblica accertato dalle autorità competenti;
- d) in caso di mancato pagamento della tassa dovuta per l'occupazione di suolo pubblico;
- e) in caso di reiterazione delle violazioni di cui al precedente comma 1.

Art. 13 Sanzioni

1. Per l'occupazione abusiva del suolo stradale o per occupazione che, in presenza di autorizzazione, non ottemperi alle prescrizioni dettate nella stessa, si applicano le sanzioni previste dall'art. 20 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada).

2. Per l'occupazione abusiva si applica la sanzione prevista dal Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con deliberazione consiliare 19 Novembre 1998 n. 78 e s.m.i..

3. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, nei casi diversi da quelli previsti nei precedenti commi, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 14 Disposizioni transitorie

1. A seguito dell'entrata in vigore del presente Regolamento le strutture già esistenti dovranno conformarsi alle norme nello stesso previste.

2. Tali strutture inoltre, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, dovranno essere nuovamente autorizzate secondo la procedura prevista dal precedente art. 5.

Art. 15 Entrata in vigore ed abrogazioni

1. Il presente regolamento entra in vigore, ai sensi dell'art. 20, comma 3, dello Statuto Comunale, il primo giorno del mese successivo a quello in cui la delibera di adozione diventa esecutiva.

2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogate tutte le norme regolamentari comunali con lo stesso contrastanti.